

Sent. 8105/07
Rep. 7363/07



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.31295/04 R.G., avente ad oggetto una domanda di
petizione di eredità promossa da

[REDACTED] con
l'avv. A Brambilla

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED] con gli avv.
G. Chiara e C. Scarano

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI: Per ciascuna delle parti come nei rispettivi fogli allegati
al verbale di udienza 31.01.07.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. [REDACTED]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la sorella germana

██████████ chiedendo che - previa ricostruzione dell'asse ereditario relitto dalla madre ██████████ deceduta in data 12.11.03 - la convenuta venisse condannata alla corresponsione in suo favore della somma di € 5.000,00= ovvero la diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal 12.11.2003 sino al saldo effettivo.

Si costituiva in giudizio la sig.ra ██████████ contestando la fondatezza delle allegazioni e pretese di controparte; chiedendo che si procedesse alla formazione dell'asse relitto anche mediante collazione delle donazioni ricevute dal fratello e previo rendiconto da parte dello stesso in relazione al conto corrente presso la ██████████ (meglio individuato in atti); concludendo perché si procedesse alla divisione dell'asse relitto, con attribuzione in natura dei beni mobili ed arredi e conseguente condanna dell'attore alla consegna del dovuto, ovvero al relativo pagamento.

Non si procedeva ad alcuna attività istruttoria e quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore espone in citazione che l'asse relitto dalla madre ██████████ aveva la consistenza meglio individuata nell'atto introduttivo del giudizio e che su di esso i due eredi legittimari (gli odierni attore e convenuta) avevano provveduto a compiere la divisione. Successivamente a tale momento, però, l'attore si sarebbe accorto che alcuni giorni dopo la morte della de cuius la convenuta aveva incassato un assegno di € 10.000,00= che la medesima aveva provveduto ad emettere a suo favore sul conto della madre, sul quale essa aveva il potere di firma.

Per tale ragione l'attore chiede la condanna della sorella alla corresponsione della metà di detta somma, spettategli quale coerede.



La sig.ra [redacted] non contesta la prospettazione compiuta dal fratello, ma allega che la somma da lei prelevata dopo la morte della madre "*rappresenta un rimborso alla figlia*".

Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare come la divisione che gli eredi compiono convenzionalmente costituisce un negozio giuridico con il quale essi concordano le modalità e la misura delle attribuzioni reciproche nell'ambito dello scioglimento della comunione ereditaria.

Tale negozio giuridico vincola direttamente la parti ed è suscettibile di modifiche solo – all'evidenza – per fatti sopravvenuti all'accordo e non già con riferimento ad eventi già noti alle parti e che è legittimo presumere che i condividenti abbiano tenuto presente nella decisione sulla divisione.

Mentre in relazione alla domanda di parte attrice la convenuta non contesta la prospettazione compiuta dal fratello [redacted] che allega di essersi accorto solo dopo lo scioglimento della comunione del prelievo illegittimo compiuto dalla sorella, i profili dedotti dalla convenuta ed alla luce dei quali essa chiede si riveda l'intero accordo divisionale erano sicuramente (per come prospettati) già noti ad [redacted] dunque inidonei ad incidere sugli accordi divisionali già raggiunti.

Ciò va detto in relazione all'ammissibilità stessa della domanda riconvenzionale di parte convenuta ed a prescindere dall'ulteriore profilo dell'assoluta genericità (causa ulteriore di inammissibilità) della prospettazione della convenuta. Quest'ultima infatti fa generico riferimento a "*beni mobili, liquidità e depositi bancari*" senza la necessaria precisazione ed individuazione dei cespiti cui fa riferimento. Infatti l'invocata CTU al fine di individuare la consistenza dell'asse relitto dalla madre sarebbe meramente esplorativa e dunque essa stessa inammissibile.

D'altro canto la circostanza che la domanda di parte convenuta faccia riferimento a situazioni economiche già dichiaratamente note al momento dell'accordo divisionale imponeva comunque alla parte la proposizione di una domanda idonea a caducare il negozio giuridico perfezionato con la controparte. Tale domanda invece non è stata svolta.

Ne discende il rigetto delle domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta e l'accoglimento della domanda attorea.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

p. q. m.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) condanna la convenuta a corrispondere all'attore la somma di €5.000,00= oltre interessi legali dal 12.11.03 sino al saldo effettivo;
- 2) rigetta le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta;
- 3) condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in € 115,00= per spese, € 1.275,00= ed € 1.600,00= per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.

Milano, 22.06.07.

Il Giudice

Al. L. Padove

